

COMUNE DI PORCIA
Collegio dei Revisori dei conti

**PARERE SULLA PROPOSTA DI
RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020**

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Ricevuto in data 02 febbraio 2021 la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario di riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2020 e variazione al bilancio 2021/2023;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Preso atto che:

- § i responsabili di alcuni servizi hanno richiesto la reimputazione all'anno 2021, prima del riaccertamento ordinario di Giunta, di alcune obbligazioni al fine di poter procedere celermente all'inizio di alcune opere pubbliche o per dare continuità all'esecuzione di altre opere pubbliche;
- § che la reimputazione delle obbligazioni di cui alla presente determinazione è stata elaborata sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- § elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- § elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021;
- § elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022 funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- § elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023;
- § elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio della significatività finanziaria integrata da selezione casuale.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2020

I titoli interessati alla reimputazione degli accertamenti presentano alla data del presente riaccertamento parziale, la seguente situazione:

Entrate	Accertamenti 2020	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (provvisorio compet. 2020)	Accertamenti eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 4	4.863.567,40	4.186.250,38	677.317,02		1.003.337,57

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili, come da seguente tabella:

Entrate	Accertamenti reimputati	2021	2022	2023
Titolo 4	1.003.337,57	1.003.337,57		

2 - IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2020

I titoli interessati alla reimputazione degli impegni presentano alla data del presente riaccertamento parziale, la seguente situazione:

Spese	Impegni 2020	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (provvisorio compet. 2020)	Impegni eliminati (economie)	Impegni reimputati
Titolo 1	13.777.639,49	9.579.907,53	4.197.731,96		8.402,40
Titolo 2	2.491.476,12	1.518.356,05	973.120,07		4.598.844,25

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili, coma da seguente tabella:

Spese	Impegni reimputati (+)FPV	2021	2022	2023
Titolo 1	8.402,40	8.402,40		
Titolo 2	4.598.844,25	4.598.844,25		

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3 - REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, nella seguente tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Entrate	accertamenti reimputati			Spese	impegni reimputati		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Titolo 1				Titolo 1			
Titolo 2				Titolo 2	1.003.337,57		
Titolo 3				Titolo 3			
Titolo 4	1.003.337,57			Titolo 4			
Titolo 5				Titolo 5			
Titolo 6				Titolo 7			
Titolo 7							
Titolo 9							
TOTALE	1.003.337,57	-	-		1.003.337,57	-	-

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020

A seguito del presente riaccertamento parziale dei residui, il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2020 è provvisoriamente determinato in euro 3.603.909,08.

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata del bilancio 2021 come di seguito ripartita:

FPV 2020 SPESA CORRENTE	8.402,40
FPV 2020 SPESA IN CONTO CAPITALE	3.595.506,68
TOTALE	3.603.909,08

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4, da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31.12.2020;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera 11) D.Lgs. 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs.50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione esprime

parere favorevole

alla proposta di cui all'oggetto e invita l'Ente a recepire gli effetti del presente riaccertamento parziale nella successiva delibera della Giunta di riaccertamento ordinario dei residui.

Porcia, 08 febbraio 2021

Il Collegio dei Revisori

dott. Roberto Minardi – Presidente

dott. Luciano Deganis – componente

dott.ssa Isabella Antonia Santini – componente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005